SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 460)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1964
(V. *Stampati nn.* **595, 596** *e* **601**)

d'iniziativa dei deputati COCCO ORTU, ZINCONE, BONEA, TAVERNA, GIOMO, DEMARCHI, CAPUA, MESSE, BIGNARDI, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, CANNIZZO, CANTALUPO e DURAND DE LA PENNE (595); ALICATA, BUSETTO, VIANELLO, LIZZERO, FERRARI Francesco, MARCHESI, GOLINELLI, FRANCO Raffaele, BERNETIC Maria, AMBROSINI, DE POLZER, TOGLIATTI, BARCA, BASTIANELLI, CHIAROMONTE, D'ALEMA, D'ALESSIO, DE PASQUALE, GALLUZZI, GESSI Nives, INGRAO, LACONI, LAJOLO, LAMA, MICELI, NATOLI, OGNIBENE, PAJETTA Giancarlo, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROSSANDA BANFI Rossana e SULOTTO (596); SARAGAT, ORLANDI, AMADEI Giuseppe, ARIOSTO, AVERARDI, BEMPORAD, BERTINELLI, BRANDI, BUCALOSSI, CARIGLIA, CECCHERINI, CETRULLO, CROCCO, LUPIS, MARTONI, MASSARI, NAPOLI, NICOLAZZI, PELLICANI, PRETI, QUARANTA, REGGIANI, RIGHETTI, ROMANO, ROMITA, ROSSI Paolo, RUSSO Vincenzo Mario, SECRETO, SILVESTRI, TANASSI, TREMELLONI, VIZZINI e ZUCALLI (601)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1964

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione procederà all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti ed esaminerà la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.

La Commissione accerterà l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore della popolazioni colpite.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire sottocommissioni nel proprio seno.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Art. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.